

N. 00096/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2010 REG.RIC.
N. 01432/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 800 del 2010, proposto da:

Anna Maria Barletta, Francesco Vincenzo Barletta, Luigi Barletta, Massimo Barletta, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Del Curto, presso il cui studio, in Milano, via Freguglia, n. 8, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio, in Milano, piazza San Babila, n. 4/A, è elettivamente domiciliato;

sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2010, proposto da:

Anna Maria Barletta, Francesco Vincenzo Barletta, Luigi Barletta, Massimo Barletta, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Del Curto, presso il cui studio, in Milano, via Freguglia, n. 8, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio, in Milano, piazza San Babila, n. 4/A, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 800 del 2010:

il provvedimento con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha rigettato la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 27 maggio 2009, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

quanto al ricorso n. 1432 del 2010:

dell'ordinanza n. 174/2010 del 23 marzo 2010 con la quale il Comune di Cinisello Balsamo ha ordinato ai ricorrenti, nella loro qualità comproprietari dell'area sita in via per Bresso n. 226, "la demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente", nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Comune di Cinisello Balsamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Franco Del Curto e Giovanni Monti (in sostituzione di Viviani);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I due ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione, per essere decisi con un'unica sentenza.

Il Collegio ritiene di poter tralasciare l'esame della questione di rito sollevata dall'amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito dei ricorsi che vanno dunque respinti.

Entrambi i provvedimenti impugnati sono adeguatamente motivati.

In particolare, il provvedimento con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha rigettato l'istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria indica chiaramente le ragioni del diniego, legate al contrasto con il divieto di edificazione in elevazione previsto dagli artt. 4.2.8 e 6 delle n.t.a. del p.r.g., oltre che alle carenze documentali evidenziate (tra le quali assume rilievo dirimente la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica).

Nell'esercizio del potere di accertare la conformità o meno di un'opera abusiva, ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è unicamente chiamata a verificare il requisito della doppia conformità – e cioè che l'opera abusiva sia conforme non solo allo strumento urbanistico esistente al momento della domanda di sanatoria, ma anche a quello vigente al momento della realizzazione dell'opera – e non deve affatto motivare in merito alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico.

Va, poi, esclusa l'esistenza di una legittima aspettativa dei privati di poter mantenere le opere abusive realizzate: non vi è stata, difatti, una prolungata inerzia della p.a. nell'accertamento dell'abuso in quanto ben sei delle nove opere oggetto dei provvedimenti impugnati sono state accertate dall'amministrazione comunale in data 7.11.2008.

In ogni caso, è orientamento consolidato di questa Sezione che la vetustà dell'opera non escluda il potere di controllo e il potere

sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, perché l'esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza; ne consegue che l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate (cfr. fra le tante Tar Lombardia, Milano, sez. II, 17 giugno 2008, n. 2045).

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono, poi, sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo *in re ipsa* l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1318).

Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Comune di Cinisello Balsamo, delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000 (quattromila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)